

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, SACCHETTI, MASCIALE, BITOSSÌ, BERTOLI, RISTORI, IORIO, ZANONI e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1959

**Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale**

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare parzialmente le norme vigenti concernenti il trattamento spettante ai superstiti degli iscritti o pensionati dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, introdusse delle gravi limitazioni, tuttora in vigore, per le quali è esclusa dal diritto alla pensione di reversibilità la vedova:

1) in caso di matrimonio contratto dopo la liquidazione della pensione di vecchiaia;

2) in caso di matrimonio contratto dopo il compimento dell'età di 50 anni da parte dell'assicurato o dopo la liquidazione della pensione di invalidità, salvo il caso che esso sia di due anni almeno anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche postuma;

3) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno 6 mesi, salvo che sia nata prole anche se postuma o il decesso sia avvenuto per infortunio sul lavoro.

La esclusione del diritto nei casi sopra ricordati non è giustificata: le norme istituite nel 1945 furono prese da vecchie disposizioni del settore del pubblico impiego ma esse ormai contrastano con i principi sociali del nostro tempo e con gli stessi principi della Costituzione della Repubblica.

Non può essere ritenuto giusto privare tutte le vedove che si trovino in determinate situazioni della pensione di reversibilità per la preoccupazione che qualcuna tra esse possa aver contratto matrimonio con lo scopo di ottenere a suo tempo la pensione. L'ipotesi è oltretutto assurda se si tiene conto del modestissimo ammontare delle pensioni dell'I.N.I.P.S. e del fatto che il trattamento assegnato alla vedova equivale al 50 per cento di quello che sarebbe spettato al marito.

Tanto sono evidenti queste considerazioni che nel settore dello Stato la disciplina è stata radicalmente modificata con la legge 15 febbraio 1958, n. 46. Non vi è proprio quindi nessuna ragione di mantenere in vigore delle limitazioni che oltre tutto com-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

portano una grave e ingiustificata sperequazione in diversi settori pensionistici.

Il presente disegno di legge comporta l'estensione all'assicurazione obbligatoria dell'I.N.P.S. delle norme approvate nel 1958 con la citata legge n. 46, sia per quanto riguarda il diritto della vedova sia per quanto riguarda il diritto dei genitori ed equiparati e dei fratelli.

Per coloro che si sono venuti a trovare anteriormente all'entrata in vigore della presente proposta nelle condizioni previste dalle nuove disposizioni è prevista naturalmente la possibilità di far valere i propri diritti, con decorrenza comunque non anteriore al 1° gennaio 1959.

Gli oneri, da considerarsi di lieve entità, saranno a carico del Fondo adeguamento pensioni dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A parziale modifica ed integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la pensione di reversibilità della assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti gestita dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, è disciplinata dalle seguenti norme.

Ha diritto alla pensione il coniuge:

1) quando il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità;

2) nel caso in cui il matrimonio sia posteriore alla liquidazione delle pensioni suddette, se è stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni.

Si prescinde da tutte le suddette condizioni quando dal matrimonio sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro.

**Art. 2.**

La pensione non spetta al coniuge quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa.

In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo inabile ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

**Art. 3.**

Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che risultino a carico dell'assicurato o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

La pensione spetta ai genitori anche quando non siano di età superiore a 65 anni, purchè siano inabili al lavoro ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e risultino a carico dell'assicurato o del pensionato al momento della morte. Sono equiparati ai genitori legittimi gli adottanti, in mancanza di questi gli affilanti.

La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili ai sensi del citato articolo 10 ed a carico del pensionato o dell'assicurato al momento del decesso.

**Art. 4.**

La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei precedenti articoli anche se il pensionato è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge; in tal caso lo stato di invalidità può sussistere anche alla data del 1° gennaio 1959.

Ai matrimoni contratti prima della pubblicazione della presente legge non si applica la norma di cui al punto 2) dell'articolo 1 relativa alla differenza di età fra i coniugi.

**Art. 5.**

Nel caso in cui le pensioni spettanti ai superstiti in base alle disposizioni emanate prima della data in cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota loro dovuta in seguito alla estensione del diritto a pensione in base alle presenti norme, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di successivi aumenti.

## Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno di-

ritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata entro il 31 dicembre 1959 e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.